

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI (ai sensi del vigente statuto sociale)  
della A.S.D. C.F.F.S. JIU JITSU COGOLETO**

In data 14/06/2024, alle ore 19 presso i locali della sede della associazione sportiva dilettantistica "C.F.F.S. JIU JITSU COGOLETO", C.F. 95042100107 siti a COGOLETO (GE) in Via Della Gioventù, 20, si sono riuniti in assemblea straordinaria in seconda convocazione, dato che in prima l'Assemblea era andata deserta, i soci del sodalizio stesso, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

– Modifica dello Statuto al fine di renderlo conforme alla normative previste dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici.

Assume la presidenza della riunione il Sig. E. B. N. I. D. S. O. che nomina Segretario dell'assemblea il/la Sig. F. M. A. N. A. S. C. O.

Il Presidente ed il Segretario verificano che sono presenti n. 11 soci aventi diritto al voto, su un totale di 13.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare convocazione e composizione dell'assemblea, a termini statutari, dà inizio ai lavori.

Riguardo al punto all'ordine del giorno, il Sig. E. B. N. I. D. S. O. in qualità di presidente dell'assemblea, chiarisce che:

lo statuto associativo andrà modificato al fine di renderlo conforme alla normative previste dal decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni, dettate dal D. Lgs n. 163/2022 e dal D. Lgs n. 120/2023, al fine dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, registro istituito presso il Dipartimento dello Sport, e con essa del conseguimento del relativo riconoscimento ai fini dilettantistici, necessario al fine di accedere ai benefici fiscali ed alle altre normative e contributi pubblici in materia di sport. Lo stesso presidente dà lettura della bozza di statuto redatta dal Consiglio Direttivo. Inoltre, viene ribadito che l'articolo 7 comma 1-quater del D.Lgs n.36/2023, stabilisce che, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 dello stesso articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno uniformare i propri statuti, alle disposizione imposte dalla normativa all'oggetto, entro il 31/12/2023, termine prorogato al 30/06/2024.

È prevista l'esenzione dell'imposta di bollo per ASD/SSD, introdotta dal comma 646 della Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145), che ha modificato l'articolo 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26/10/1972 n. 642 estendendo anche alle ASD/SSD senza fini di lucro riconosciute dal CONI (ovvero iscritte al REGISTRO), l'esenzione dall'imposta di bollo. È altresì prevista, ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D.Lgs n. 120/2023, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro delle modifiche statutarie se queste hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni dei decreti legislativi 25 febbraio 2021, n. 36 e 39 e se le modifiche statutarie sono adottate entro il 31 dicembre 2023, termine prorogato al 30/06/2024.

Considerato che le modifiche e le integrazioni apportate, attraverso il presente verbale, allo statuto associativo, oltre ad essere necessarie al mantenimento dell'iscrizione al Registro, sono appunto necessarie a conformare lo statuto stesso alle disposizioni del decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36 e 39, verrà richiesta l'esenzione dell'imposta di registro oltre che l'esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi delle normative sopra riportate. A questo punto si apre la discussione.

Intervengono a questo punto alcuni soci presenti e dopo ampia ed esaustiva discussione e replica del Presidente, alle ore.....si passa al voto. L'assemblea vota per alzata di mano ed all'unanimità dei presenti il testo del nuovo statuto (voti favorevoli n. ...., voti contrari ....., astenuti .....). Il testo del medesimo statuto è riportato in calce al presente verbale a formarne parte integrante. L'assemblea dei soci dà mandato al presidente di registrare il presente verbale integrato con lo statuto presso l'agenzia delle entrate e di inviarlo anche all'Ente di Affiliazione al fine della successiva trasmissione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.





Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'Assemblea viene sciolta alle ore.....  
Cogoletto, 14/06/2024

Letto firmato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea

*[Handwritten signatures]*  
Domenico G...  
Anna Maria  
M. Lelli  
Roberto  
G...  
Domenico G...  


*[Handwritten signatures]*  
E. F...  
Alberto  
M. F...  
Alfredo  
Luca M...

*[Handwritten signatures]*  
M. V...  
P...  
Stefania  
Bonio  
J...  
E...  
S...  
Alessia  
D...



Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the lower right quadrant of the page. The text is written in a cursive style and is difficult to decipher due to its orientation and the quality of the scan.



## STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “CFFS JIU JITSU COGOLETO”

### Premesse

Il presente documento annulla e sostituisce l'attuale Statuto Dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Jiu Jitsu Cogoletto, da ora in avanti nominata anche con sigla “C.F.F.S. Jiu Jitsu Cogoletto” o “Associazione”

In presente data si procede all'aggiornamento dello statuto dell'Associazione al fine di recepire la recente normativa entrata in vigore

Tale modifica non comporta alcuna variazione rispetto alla natura dell'Associazione, alla sua denominazione e alla sua anzianità giuridica di seguito brevemente introdotta.

In data 11 giugno 2004 con delibera dell'assemblea generale dei soci veniva approvato l'adeguamento del primo statuto dove:

Il “Gruppo Baglietto Jiu Jitsu Cogoletto” fondato nel 1978 dal M° Italo Francucci, allievo del Maestro Giovanni Rebagliati, fautore del sistema Savonese di insegnamento dell'arte marziale jiu jitsu denominata Metodo Bianchi, praticata e divulgata da quel momento da tutti i suoi allievi.

Il Gruppo Baglietto nel 1988 è confluito nel CFFS Cogoletto tramite la fusione di un altro gruppo, già aderente al CFFS dal 1982, i due gruppi uniti prendevano il nome CFFS JiuJitsu Cogoletto.

Tale atto veniva registrato presso l'agenzia delle entrate di Genova 2, il 20 luglio 2004 al n. 100190.

Successivamente lo statuto verrà modificato in data 11 dicembre 2015 al fine di recepire le allora vigenti normative in materia.

### **Art. 1 - Denominazione**

È denominata “C.F.F.S. JIU JITSU COGOLETO Associazione Sportiva Dilettantistica”.

L'Associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente Statuto.

### **Art. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede nel comune di Cogoletto (GE), Via Della Gioventù, 20.

L'Organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.



STATE OF TEXAS  
COUNTY OF [illegible]

[illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible signature and stamp]

[illegible]

[illegible text]

[illegible]

[illegible text]

[illegible]

[illegible text]

[illegible]

[illegible text]

[illegible]

[illegible text]

### **Art. 3 – Corrispondenza**

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.

### **Art. 4 - Oggetto**

L'Associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica connessa in particolare alla pratica alla promozione e alla diffusione della pratica delle discipline legate al Jiu Jitsu metodo "Bianchi" e alle Arti Marziali in genere.

L'Associazione si prefigge pertanto le seguenti finalità:

- Promuovere e diffondere la pratica delle discipline legate al Jiu Jitsu "metodo Bianchi" e Arti Marziali in genere, anche attraverso lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle pratiche sportive oggetto dello scopo sociale, con corsi e relativi brevetti di diverso grado e tipo.
- Organizzare incontri pubblici, stage, raduni, coinvolgendo corpi volontari specializzati nelle varie discipline legate al Jiu Jitsu e alle Arti Marziali.
- Collaborare con tutte le associazioni, italiane ed estere, che condividano finalità comuni e non contrastanti alle finalità di questa organizzazione.
- Promuovere attività ricreative e/o cognitive.
- Indire attività didattiche, corsi di avviamento allo sport e di primo soccorso, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per soci all'insegna della lealtà sportiva.
- Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle attività sportive praticate attraverso raccolte fondi.
- Predisporre servizi e attrezzature utili per le attività sportive dei soci quali servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature.

L'Associazione ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, orientamento sessuale e identità di genere con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.



Per la crescita umana e sociale dei propri soci, l'associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative, compresa l'attività didattica, per l'avvio e il perfezionamento dell'attività sportiva dilettantistica.

Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità.

Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

Si propone di esercitare l'attività editoriale: pubblicazione, in formato cartaceo o mediante il web, di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute inerenti le discipline sportive considerate ammissibili dal CONI e/o comunque riconducibili agli obiettivi istituzionali.

Si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle attività praticate attraverso raccolte fondi non a scopo di lucro.

Si impegna a collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative con ogni tipo di scuola pubblica e/o privata per la realizzazione di progetti di insegnamento delle varie attività inerenti gli obiettivi istituzionali.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, noleggio, manutenzione ordinaria delle attrezzature utilizzate per la pratica delle attività indicate nel presente articolo e porre in essere atti e operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie, compresi l'acquisto di terreni o fabbricati, da destinare per l'impulso delle finalità e la stipulazione di mutui per l'acquisizione di immobili con la predetta destinazione.

L'Associazione si propone come luogo d'incontro e aggregazione nel nome di interessi sportivi comuni assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP.

L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento per lo Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;



- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per l'uso e la gestione di impianti sportivi e per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

## **Art.5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione**

### *5.1- Riconoscimento a fini sportivi*

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli Organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento per lo Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/21

### *5.2- Certificazione*

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

## **Art.6 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

## **I SOCI**

## **Art.7 – Soci**

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.



La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio, presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

#### **Art.8 – Quote associative**

Il Consiglio Direttivo può deliberare una quota di ingresso che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, previa approvazione dell'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, stabilisce l'entità delle quote associative e istituzionali annuali finalizzate a sostenere le attività associative.

Tutte le quote sopra citate, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate o trasferite a terzi.

#### **Art. 9 – Diritti dei soci**

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa;
  - esercitare il proprio voto durante le Assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.
- Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.



- In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall' esercentela podestà genitoriale.
  - candidarsi alle cariche elettive previste dallo Statuto al raggiungimento della maggiore età;
  - frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione;

Il diritto di voto nelle Assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria dei soci, non possono partecipare all'Assemblea né esercitare il diritto di voto.

#### **Art. 10 – Doveri dei soci**

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i Regolamenti dell'Associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 – Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'Associazione in caso di recesso o di esclusione.

##### *11.1- Recesso*

Il socio è libero di recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'Assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

##### *11.2- Esclusione*

L'esclusione avviene quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

## **ORGANI SOCIALI**

#### **Art.12 – Organi Sociali**



Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Presidente dell'Associazione,
- c. il Consiglio Direttivo;

### **Art.13 – Assemblea dei soci: convocazione e funzionamento**

L'Assemblea dei soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.

All'Assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto. All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative

L'Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

- a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- a) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale. Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione.



L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

Per la sola ipotesi di Assemblea Straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea nomina un Segretario e, in caso di Assemblea elettiva, due scrutatori.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel Libro Verbali Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'Assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

#### **Art.14 – Assemblea Ordinaria**

L'assemblea Ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'assemblea Ordinaria:

- elegge a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge a scrutinio segreto i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- delibera i regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
- delibera gli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

#### **Art.15 – Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'assemblea Ordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.



#### **Art.16 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.

#### **Art.17 – Vicepresidente**

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

#### **Art.18 – Consiglio Direttivo**


Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.



Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Art.19 – Decadenza degli Organi associativi**

I titolari degli Organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli Organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

#### **Art.20 – Obblighi di comunicazione**

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla Segreteria degli Organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

#### **Art.21 - Bilancio**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 22 - Patrimonio**



Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

#### **Art.23 – Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'Associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli Atleti/e tesserati e dei Tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del Rappresentante Atleti/e e del Rappresentante Tecnici che hanno diritto di voto nelle Assemblee federali. I Rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

#### **Art.24 – Prestazioni di Lavoro e Volontari**

L'Associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

#### **Art. 25 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad una Associazione Sportiva Dilettantistica o a Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della Associazione.

#### **Art.26 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l'Associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo cui l'associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli Arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine



perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio Arbitro.

L'Arbitrato avrà sede in Genova e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

**Art.27 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 14/06/2024.

*Firme del Presidente e di tutti i presenti all'Assemblea di approvazione*

*Donatello*  
*Anna Maria*  
*Luca*  
*Fotolano*

*Boris*  
*Franco*  
*Elia*  
*Sig*  
*Andrea*  
*Roberto*  
*Fine*  
*Alba*  
*Low*  
*Manera*

*Puff*  
*Romano*  
*Michele*  
*Fine*  
*Stefano*  
*Resiolovallero*

